

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

**Indirizzo Postale:** Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

**Posta Elettronica:** persomil@postacert.difesa.it  
persomil@persomil.difesa.it

All.: 1; ann.: //.

**OGGETTO:** Indennità di posizione e indennità perequativa di cui agli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A (vedasi elenco indirizzi in allegato)

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. Rendo noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, ha riconosciuto la legittimità dell'attribuzione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa di cui agli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei riguardi degli Ufficiali che hanno maturato i requisiti per la relativa titolarità a decorrere dal 1° gennaio 2011, secondo le norme specifiche vigenti per le Amministrazioni pubbliche interessate. Ciò tenuto conto che detti emolumenti, in quanto connessi per la loro precipua natura a un evento straordinario della dinamica retributiva, possono ritenersi, in linea con quanto precisato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 304 del 2013, esclusi sia dal c.d. "tetto retributivo" sia dalla cristallizzazione del trattamento stipendiale e di ogni altro trattamento meramente legato alla progressione di carriera, previsti rispettivamente dai commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, in relazione all'orientamento espresso dal menzionato Dicastero, a decorrere dalla citata data del 1° gennaio 2011, occorre procedere al conferimento delle provvidenze in questione in favore degli interessati, previo recupero delle quote degli stessi emolumenti erogate quali assegni *una tantum*, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del richiamato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Con riguardo agli Ufficiali che hanno conseguito la promozione ai gradi di Generale di Divisione e di Colonnello, e corrispondenti, ai soli fini giuridici nel quadriennio 2011-2014, si deve, altresì, provvedere alla contestuale ripetizione delle somme corrisposte, rispettivamente, quale indennità perequativa e quale assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

2. Per quanto esposto, vogliono gli Enti in indirizzo divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti da effettuarsi possibilmente nella mensilità di marzo 2015, salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente a eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche. La relativa corresponsione va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli atti di attribuzione delle competenze in questione saranno formalizzati successivamente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA)